



CITTÀ DI DALMINE

Direzione 4 - Polizia Locale, Protezione Civile e Controllo Ambientale

Direzione 4 - Polizia Locale, Protezione Civile e Controllo Ambientale

**Ordinanza n. 312**

**Dalmine, 11/12/2025**

**Oggetto: ORDINANZA PER LE LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DI FUOCHI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE A TUTELA DEL RIPOSO DELLE PERSONE E DELLA SALUTE DEGLI ANIMALI NEL CORSO DELLE FESTIVITÀ DI FINE ANNO 2025 E DI INIZIO ANNO 2026.**

**Decisone**

Il Sindaco ordina il divieto di utilizzo, **dal 17 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026**, di petardi, razzi, mortaretti ed artifici pirotecnici, in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in particolare in tutte le vie, piazze, aree pubbliche, luoghi di culto, o dove transitano o siano presenti persone, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie F1 e F2 del D.Lgs. 123/2015, che potranno essere utilizzati esclusivamente dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 02:00 del 1° gennaio 2026.

Sono sempre più deleterie le conseguenze che possono determinarsi dall'utilizzo di petardi, razzi, mortaretti ed artifici pirotecnici; possono provocare danni fisici anche di rilevante entità sia per chi li maneggia, sia per chi venga fortuitamente colpito.

Inoltre sono sempre più deleterie anche le conseguenze a carico degli animali domestici e della fauna selvatica poiché il fragore dei botti ingenera negli animali una reazione di spavento che può causare danni fisici agli stessi e li porta spesso a perdere l'orientamento esponendoli così al rischio di fuga e smarrimento con probabilità di causare incidenti stradali.

Inoltre tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali in genere ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1979 il Comune di Dalmine è responsabile della vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativamente alla protezione degli animali presenti sul territorio.

**Motivazione**

L'art. 54, commi 4 e 4 bis, del D.lgs 267/2000 (TUEL) prevedono la possibilità per il Sindaco di adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica della popolazione

La Regione Lombardia ha, inoltre, evidenziato che i fuochi d'artificio ed i giochi pirotecnicci di fine anno rappresentano una fonte molto importante d'inquinamento e determinano il raggiungimento di valori di picco elevati ed un notevole peggioramento dei valori di qualità dell'aria in atmosfera nelle ore e nelle giornate immediatamente successive ai fuochi, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10); la tipologia degli inquinanti prodotti dagli scoppi è infatti nociva e contiene tra l'altro valori non trascurabili di potassio (K), stronzo (Sr), bario (Ba), magnesio (Mg), alluminio (Al), zolfo (S), titanio (T), manganese (Mn), rame (Q9, bromo (Br), piombo (Pb).

Esiste peraltro un oggettivo pericolo anche per i petardi ammessi alla vendita al pubblico poiché si utilizzano materiali esplodenti che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia per chi li maneggia, sia per chi venga fortuitamente colpito.

In base a fonti statistiche lo scoppio di petardi, mortaretti, botti, razzi e fuochi d'artificio possono determinare danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dall'accensione incontrollata degli stessi.

Gli artifizi cosiddetti di "libera vendita" potranno essere esplosi a debita distanza da persone e da animali, mentre la manifesta intenzionalità a spaventare animali con materiale esplodente o artifizi pirotecnicci di qualsiasi tipo configurerà reato di cui all'art. 544 ter C.P..

Salvo che il fatto costituisca reato, l'organo accertatore procederà altresì al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali pirotecnicci utilizzati o illecitamente detenuti ai sensi dell'art. 13, comma 2 e art. 20 della L. n. 689 del 24.11.1981. Delle violazioni commesse dai minori risponderanno gli esercenti la potestà genitoriale ovvero i soggetti tenuti alla loro sorveglianza.

#### **Prescrizioni**

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente atto, qualora non diversamente sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune di Dalmine;

Il presente provvedimento verrà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale;

Si dispone l'invio dello stesso a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale per quanto di rispettiva competenza e per opportuna informazione: al Prefetto di Bergamo, alla Questura di Bergamo, al Corpo di Polizia Locale; alla

Stazione dei Carabinieri di Dalmine ed al Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio.

**Modalità di ricorso** Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini del D. Lgs. 104/2010 ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 entro 120 giorni dalla pubblicazione

Il Sindaco  
FRANCESCO BRAMANI  
*documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

Il Sindaco  
FRANCESCO BRAMANI  
*documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*